



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 66

del 28/07/2020

OGGETTO: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI E SCADENZE VERSAMENTI ANNO 2020**

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 18:00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Mantellassi Alessio nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA	X		D'ANTUONO MARIA CIRA	X	
MANTELLASSI ALESSIO	X		PAGNI CHIARA	X	
ROVAI VIOLA	X		FABBRIZZI RICCARDO	X	
FLUVI SARA		X	POGGIANTI ANDREA		X
FALORNI SIMONE	X		PAVESE FEDERICO	X	
MANNUCCI LAURA		X	PICCHIELLI ANDREA	X	
BAGNOLI ATHOS		X	BATTINI VITTORIO		X
RAMAZZOTTI ROSSANO	X		CHIAVACCI GABRIELE	X	
IALLORENZI ROBERTO	X		CIONI BEATRICE		X
GIACOMELLI LUCIANO	X		MASI LEONARDO	X	
CAPORASO ROBERTO	X		BALDI ANNA	X	
CIONI SIMONA	X		DI ROSA SIMONA	X	
FARAONI ANDREA	X				

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 19 con il Sindaco - Assenti n° 6

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario **Dott.ssa Cristina Buti**.
Scrutatori: IALLORENZI ROBERTO, CIONI SIMONA, MASI LEONARDO

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE,

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

RILEVATO che la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

RICORDATO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possiede o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*;
- prevede, al comma 658, che *“Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”*;
- stabilisce, al comma 660, che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;
- prevede, al comma 682, che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune può determinare, in materia TARI:
 1. i criteri di determinazione delle tariffe;
 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- precisa, al comma 688, le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

RICORDATO inoltre che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'*individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti*;
- il Comune di Empoli è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: *“Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, dell'art. 202 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali”* – CIG4726694F44, al *“Concorrente 2”* (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.) ed approvato l'allegato A in cui si riassume l'offerta economica, oggetto di aggiudicazione, distinta in servizi base e accessori;



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

- con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016, il Comune di Empoli ha approvato il Progetto di Fusione per incorporazione in Quadrifoglio S.p.A, che ha assunto poi la denominazione “Alia Servizi Ambientali Spa” in forma abbreviata Alia S.p.A., delle società Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, e, tra l'altro, ha dato atto che al perfezionamento delle procedure di affidamento da parte di Ato Toscana Centro, Alia S.p.A. sarebbe risultato affidatario unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito Toscana Centro per un periodo di venti anni dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio;
- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

RICORDATO infine che:

- relativamente alla gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, questo Ente si è avvalso di soggetto esterno, coincidente con il soggetto gestore della raccolta e trattamento, fino all'anno 2019;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 21 del 27 marzo 2019, ha approvato il Piano Economico Finanziario TARI anno 2019, nell'ambito del quale, oltre ai servizi base, ha attivato una serie di servizi accessori, tra cui il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;
- conseguentemente l'Ente oggi, come negli anni passati, non è dotato di adeguata struttura interna atta a fronteggiare il carico di lavoro derivante dalla gestione amministrativa della TARI;

CONSIDERATA l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato in data 11 marzo 2020 lo stato di emergenza sanitaria mondiale;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti governativi per la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, riguardanti anche le misure di sostegno all'economia:

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020: “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.L. n. 9 del 02/03/2020, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- L. 5 marzo 2020, n. 13, recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- DPCM del 08/03/2020 “Ulteriori misure per il contenimento ed il contrasto al diffondersi del virus COVID-19”
- DPCM 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L.23 febbraio 2020 n. 6 applicabili sull'intero territorio nazionale”
- DPCM del 11/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2020, recante ulteriori misure attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare, la sospensione di attività commerciali non indispensabili;
- D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. “Cura Italia” con il quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno dell'economia e valide su tutto il territorio nazionale;
- DPCM del 22/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22/03/2020, con il quale si introducono ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- D.L. n. 19 del 25/03/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DPCM 01/04/2020 “Disposizioni attuative del Decreto legge n. 19 del 25/03/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale” (G.U. n. 88 del 02/04/2020);
- DPCM del 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

- DPCM 17/05/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. n. 126 del 17/05/2020);
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, cosiddetto. “Decreto Rilancio” (G.U. n. 128 del 19/05/2020);
- L. 22 maggio 2020, n. 35, recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DPCM 11/06/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. n. 147 del 11/06/2020);

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, *“Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico...”*;

VISTO l'art. 57-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che aveva modificato la normativa TARI introducendo il comma 683-bis nella L. 147/2013, il quale prevedeva che *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;

DATO ATTO che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, l'art. 107, comma 4, del D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. “Cura Italia”, aveva differito il termine per la determinazione delle tariffe TARI al 30 giugno 2020;

VISTO che l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/00 (TUEL) al 31 luglio 2020;

DATO ATTO che l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha abrogato il comma 683-bis della L. 147/2013 e l'art. 107, comma 4, del D.L. 17/03/2020 n. 18, allineando i termini di approvazione delle tariffe TARI al termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, sopra richiamato;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in materia di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimi (EGATO) per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

DATO ATTO che, a seguito delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni di ARERA nn. 443-444 del 31/10/2019, sono state definite nuove modalità per i Comuni, i gestori del servizio rifiuti e gli EGATO relativamente alla predisposizione dei piani economico finanziari, alla loro validazione e successiva approvazione da parte di ARERA, e alle correlate deliberazioni di approvazione delle tariffe;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura-Italia), il quale prevede che *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione*



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."

VALUTATO di avvalersi della suddetta possibilità prevista dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, stante il periodo di emergenza epidemiologica passato ed ancora in essere, e le difficoltà alla predisposizione del Piano Economico Finanziario, secondo il nuovo metodo ARERA, nei termini ordinari previsti;

RITENUTO opportuno, conseguentemente, confermare le agevolazioni e/o riduzioni in vigore nel 2019, ed in particolare le riduzioni tariffarie da applicare a favore di:

- quelle utenze domestiche e non domestiche che risultino particolarmente sensibili al tema della differenziazione dei rifiuti, ovvero che dimostrino di conferire i rifiuti urbani indifferenziati secondo parametri opportunamente fissati;
- singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute "deboli" e meritorie di sostegno da parte dell'amministrazione comunale, in continuità con analoghe politiche di "aiuti economici" adottate da questo Comune negli anni passati;

CONSIDERATO, altresì, che, nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19, sono intervenuti diversi provvedimenti legislativi che, ai fini del contenimento del contagio e della salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica, hanno disposto, in date e momenti diversi a seconda dell'andamento della curva epidemiologica, la sospensione di svariate attività produttive presenti nel territorio comunale;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto produttivo comunale, introdurre un'agevolazione commisurata alla parte variabile della tariffa, direttamente collegata alla quantità di rifiuti prodotti, a beneficio delle attività che, a seguito dei provvedimenti legislativi intervenuti, sono state costrette a sospendere la propria attività durante il periodo emergenziale;

VISTA la nota di chiarimento emanata da IFEL-Fondazione Anci in data 24/04/2020, circa la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

VISTA la deliberazione n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020 emessa dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19"

DATO ATTO che la suddetta deliberazione ARERA presenta diverse criticità, evidenziate anche dalla conferenza dei Presidenti Anci Regionali con nota del 11/05/2020, riguardanti vari aspetti, dalla copertura finanziaria alle competenze e potestà regolamentare, fino a problematiche applicative per i Comuni;

CONSIDERATE, in particolare, le problematiche applicative da parte dei Comuni circa la riduzione "obbligatoria" stabilita da ARERA, evidenziante da Anci nella nota del 31/05/2020: "L'art. 1, nell'introdurre una riduzione obbligatoria per le attività costrette alla chiusura sulla base dei provvedimenti nazionali o regionali, non considera:

a) che i coefficienti (Kd) minimi e massimi di riferimento non sono quelli del Dpr n. 158 del 1999, ma sono quelli deliberati dai Comuni nel 2019 in attuazione della facoltà, prevista dalla norma, di aumentarli o diminuirli del 50%. L'applicazione del metodo normalizzato implica che anche la variazione anche di un singolo kd determina la modifica di tutte le tariffe e quindi rende inapplicabile la facoltà prevista dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. Cura Italia) che consente ai comuni di approvare per il 2020 le stesse tariffe 2019 e definire le riduzioni/agevolazioni per altre vie molto più semplici;

b) che nelle banche dati comunali le utenze non domestiche sono raggruppate sulle base delle categorie previste dal Dpr n. 158 del 1999, e l'informazione relativa ai codici Ateco non è normalmente presente. Attuare quanto previsto da Arera richiederebbe una visura camerale per ogni società e l'inserimento manuale della riduzione. (...);

c) che non c'è certezza che i codici Ateco per i quali era prevista la chiusura siano stati effettivamente chiusi, considerato che in molti casi è stata ottenuta la deroga da parte della Prefettura; (...)"

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, al fine di rispettare sia le disposizioni normative vigenti, sia quanto stabilito da ARERA, introdurre un'agevolazione, equivalente a quella prevista da ARERA, sulla parte variabile della tariffa, direttamente collegata alla quantità di rifiuti prodotti, a beneficio delle attività che, a seguito dei provvedimenti legislativi intervenuti, sono state costrette a sospendere la propria attività durante il periodo emergenziale, senza modificare il coefficiente Kd delle utenze beneficiarie – fatto che implicherebbe, altrimenti, la modifica di tutte le altre tariffe e l'impossibilità di conferma delle tariffe 2019 – applicando tale agevolazione secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 660, della L. 147/13, ovvero con oneri a carico del bilancio comunale;



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

RITENUTO OPPORTUNO, di conseguenza, concedere l'agevolazione di cui sopra in riferimento all'entità della TARI dovuta per la parte variabile della tariffa delle singole utenze non domestiche, commisurata al periodo di chiusura delle stesse, come imposto dalla normativa emergenziale richiamata, da autocertificare a cura del relativo beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/00, stanti le problematiche di individuazione evidenziate anche da Anci nelle note del 11/05/2020 e 31/05/2020;

CONSIDERATO, altresì, che questo Ente intende riconoscere alle utenze non domestiche riduzioni in misura almeno pari a quelle previste dalla richiamata deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF rispettando, di fatto, la ratio del predetto provvedimento deliberativo dell'Autorità, e che risulta necessario, di conseguenza, riconoscere la riduzione del 25%, limitatamente alla parte variabile della tariffa, a tutte le tipologie di attività di utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi sopra citati, e che, alla data del 5 maggio 2020, data della suddetta deliberazione ARERA, siano risultate ancora chiuse;

DATO ATTO che, a seguito di stima effettuata dal soggetto gestore, Alia Spa, l'importo massimo derivante dalla concessione di agevolazioni TARI di cui al paragrafo precedente, calcolato considerando la parte variabile di tutte le utenze non domestiche per un periodo di tre mensilità, è stimabile in circa € 360.000,00;

DATO ATTO che la copertura delle minori entrate di cui sopra è stata disposta con variazione di bilancio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29/06/2020;

RITENUTO necessario stabilire le scadenze delle rate TARI anno 2020 in modo da contemperare l'esigenza di sostenere l'utenza TARI maggiormente colpita dall'emergenza con la necessità di assicurare adeguati flussi di cassa, che consentano di rispettare gli impegni finanziari assunti o da assumere con il Bilancio anno 2020, in particolare quelli per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti;

VALUTATA, altresì, la necessità di posticipare le scadenze di pagamento TARI 2020 per le utenze non domestiche, per poter applicare fin dalla prima rata le agevolazioni di cui sopra legate al periodo di sospensione dell'attività imposto dall'emergenza COVID-19;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, che prevede che “(...) *I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*”;

RITENUTO stabilire le seguenti scadenze dei versamenti TARI 2020:

UTENZE DOMESTICHE:

- **1° rata in acconto**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, **scadenza 10 luglio 2020**, calcolato sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2019;
- **2° rata in acconto**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI anno 2020, **scadenza 15 settembre 2020**, calcolato sulla base delle tariffe anno 2019;
- **3° rata a saldo**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, **scadenza 2 dicembre 2020**, calcolato sulla base delle tariffe anno 2020;
- **Eventuale conguaglio**, calcolato sulla base delle tariffe 2020, **da effettuarsi nella prima emissione utile dell'anno 2021**;

UTENZE NON DOMESTICHE:

- **1° rata in acconto**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, **scadenza 15 settembre 2020**, calcolato sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2019;
- **2° rata in acconto**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI anno 2020, **scadenza 31 ottobre 2020**, calcolato sulla base delle tariffe anno 2019;



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

- **3° rata a saldo**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, **scadenza 2 dicembre 2020**, calcolato sulla base delle tariffe anno 2020;
- **Eventuale conguaglio**, calcolato sulla base delle tariffe 2020, **da effettuarsi nella prima fatturazione utile dell'anno 2021**;

RICORDATO che l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (...)”*;

RICORDATO, altresì, che, l'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. (...)”*;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 17/06/2020, avente ad oggetto “Tassa sui Rifiuti (TARI) – Proposta al Consiglio Comunale su approvazione tariffe, agevolazioni e scadenze versamenti anno 2020”;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione della manovra TARI anno 2020, ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 169, e della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 683;

ACQUISITO il parere favorevole in data 23/07/2020 da parte della IV Commissione Consiliare permanente, denominata “Bilancio, finanze, tributi, personale e organizzazione generale, sviluppo economico”;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con voti:

Presenti 19

Favorevoli 13

Contrari 3 (Pavese, Di Rosa, Masi)

Astenuti 3 (Picchielli, Chiavacci, Baldi)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli Scrutatori nominati ad inizio di seduta.

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:

1. confermare, per l'anno 2020, l'attivazione del servizio accessorio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;
2. approvare le tariffe TARI 2020 (allegato A) nella stessa misura di quelle approvate per l'anno 2019, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17/03/2020 n. 18, c.d. “Cura Italia”;
3. adottare, conseguentemente a quanto previsto al punto precedente, il piano finanziario TARI 2020 entro il 31/12/2020, con eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

2019, da poter ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021, come stabilito dall'art. 107, comma 5, del citato D.L. 17/03/2020 n. 18;

4. stabilire, come previsto per l'anno 2019, le seguenti riduzioni tariffarie in conformità al Regolamento per la disciplina della TARI:

→ Riduzioni per le utenze domestiche:

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30% alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
 - da 81 a 120 litri abitante/anno, riduzione massima del 15%;
 - fino a 80 litri abitante/anno riduzione massima del 30%;

Per la determinazione della riduzione, il numero dei componenti è quello risultante al 1 gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)", per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

- a) conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannolini e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
- b) conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, sia per la parte fissa sia per quella variabile della tariffa, è pari al 9,2%;

→ Riduzioni per le utenze non domestiche:

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30% alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

→ Riduzioni per recupero prodotti alimentari:

Per le utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ai sensi dell'art. 14-bis del Regolamento per la disciplina della TARI, è stabilita una riduzione della parte variabile della TARI pari al prodotto delle quantità (Kg) dei prodotti alimentari devoluti per il 100% del costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

Il costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2020 ammonta ad € 0,218/kg.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

5. stabilire, in conformità a quanto deliberato per l'anno 2019 e al regolamento comunale TARI, particolari riduzioni tariffarie di carattere economico-sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale, come di seguito indicato:
- nucleo familiare con indicatore ISEE fino a euro 5.000,00: esenzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
 - nucleo familiare con indicatore ISEE compreso tra euro 5.000,01 e euro 10.000,00: riduzione del 30% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;

Le richieste per beneficiare delle citate riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro e non oltre il 31 dicembre 2020, termine perentorio;

6. introdurre un'agevolazione per le utenze non domestiche che sono state destinatarie di provvedimenti di sospensione dell'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19.
L'agevolazione sarà pari all'importo TARI dovuto derivante dall'applicazione della parte variabile della tariffa, direttamente collegata alla quantità di rifiuti prodotti, per il periodo di chiusura dell'attività.
L'agevolazione sarà pari al 25% dell'importo TARI dovuto derivante dall'applicazione della parte variabile della tariffa per tutte le tipologie di attività di utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi citati in premessa, che, alla data del 5 maggio 2020, data della deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF, siano risultate ancora chiuse;
Per poter beneficiare di tale agevolazione, l'utente dovrà autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/00, il periodo di chiusura della propria attività, necessario per la commisurazione dell'agevolazione.
L'autocertificazione, da redigere su apposita modulistica e da inviare al gestore Alia Spa, dovrà essere presentata entro e non oltre il 20/07/2020.
L'agevolazione concessa alle utenze non domestiche di cui sopra sarà applicata dal gestore Alia Spa dalla prima emissione 2020 fino a concorrenza del suo ammontare;
7. dare atto che l'importo massimo derivante dalla concessione di agevolazioni TARI di cui al paragrafo precedente, calcolato considerando la parte variabile di tutte le utenze non domestiche per un periodo di tre mensilità, è stimabile in circa € 360.000,00, e che la copertura di tali minori entrate è stata disposta con variazione di bilancio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29/06/2020;
8. stabilire che il versamento della TARI, anno 2020, avvenga nei seguenti termini, distinti tra utenze domestiche e non domestiche:

UTENZE DOMESTICHE:

- **1° rata in acconto**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, **scadenza 10 luglio 2020**, calcolato sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2019;
- **2° rata in acconto**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI anno 2020, **scadenza 15 settembre 2020**, calcolato sulla base delle tariffe anno 2019;
- **3° rata a saldo**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, **scadenza 2 dicembre 2020**, calcolato sulla base delle tariffe anno 2020;
- **Eventuale conguaglio**, calcolato sulla base delle tariffe 2020, **da effettuarsi nella prima emissione utile dell'anno 2021**;

UTENZE NON DOMESTICHE:

- **1° rata in acconto**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, **scadenza 15 settembre 2020**, calcolato sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2019;
- **2° rata in acconto**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI anno 2020, **scadenza 31 ottobre 2020**, calcolato sulla base delle tariffe anno 2019;
- **3° rata a saldo**, di importo pari al 33,33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2020, **scadenza 2 dicembre 2020**, calcolato sulla base delle tariffe anno 2020;
- **Eventuale conguaglio**, calcolato sulla base delle tariffe 2020, **da effettuarsi nella prima fatturazione utile dell'anno 2021**;



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

9. ricordare che, in virtù dell'art. 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione:
- deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 - deve essere pubblicata entro il 28 ottobre 2020 sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, a tal fine, deve essere inviata telematicamente, secondo quanto stabilito al punto precedente, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;
10. incaricare il responsabile del Servizio Tributi:
- della trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;
11. trasmettere la presente deliberazione ad Alia Servizi Ambientali Spa, soggetto gestore della TARI e del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimenti dei rifiuti per conto del Comune di Empoli;
12. allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Dopodiché ,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità di assicurare la tempestiva conoscenza e attuazione del presente atto;

Con successiva votazione e con voti :

Presenti 19

Favorevoli 14

Contrari 2 (Pavese, Di Rosa)

Astenuti 3 (Picchielli, Chiavacci, Baldi)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli Scrutatori nominati ad inizio di seduta;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa .



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Mantellassi Alessio

Il Vice Segretario
Dott.ssa Cristina Buti

=====